

S. 833/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Sezione Controversie di Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 21/1/2014, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 23855 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2012 e vertente

**TRA**

~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'avv.to ~~XXXXXXXXXX~~,  
~~XXXXXXXXXX~~ per procura in calce al  
ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**E**

~~XXXXXXXXXX~~ in persona del legale rappresentante pro tempore,  
con domicilio in Roma, ~~XXXXXXXXXX~~ rappresentata e difesa,  
dagli avv.ti Roberto Musella, Manuela Rodio e Marco Scialdone, per procura a  
margine della memoria di costituzione

**RESISTENTE**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., depositato in data 17.7.2012, il sig.  
~~XXXXXXXXXX~~ ha richiesto al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, l'accertamento e la  
dichiarazione di inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del trasferimento subito in  
occasione del ripristino del rapporto di lavoro, per essere stato assegnato dalla  
Società resistente presso la sede di Torino con lettera del 24.10.2011.

L'odierno ricorrente, inoltre, ha richiesto al Tribunale di Roma di ordinare alla  
~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A. l'adibizione dello stesso presso l'originaria sede di lavoro della  
convenuta in Roma, ove il medesimo era stato occupato durante il periodo di  
lavoro a progetto svolto dal 8.9.2003 al 31.12.2008, oltre al risarcimento di tutti i  
danni derivati dall'illegittimo trasferimento. In ogni caso con vittoria di spese,

competenze ed onorari da distrarsi.

Instauratosi il contraddittorio, la Società Italia Lavoro, contestava ed impugnava quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese processuali.

Acquisiti i documenti allegati, in difetto di istanze istruttorie meritevoli di accoglimento, il Giudice, all'odierna udienza, udita la discussione, decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura.

Prima di argomentare sulle ragioni che inducono a ritenere pienamente legittimo il provvedimento di assegnazione del ricorrente alla sede di Torino, appare opportuno svolgere alcune considerazioni di natura preliminare.

Come evidenziato dal ricorrente, a seguito di controversia giudiziale volta all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta accertato dal Tribunale di Roma con sent. n. 14430/2011, disponendo previa conversione dei rapporti, la riammissione in servizio dell'odierno istante.

Il ricorso promosso appare, pertanto, infondato poiché parte attrice, qualificando come trasferimento l'assegnazione diretta del ricorrente alla sede di Torino, sostiene la nullità del medesimo atteso che - a suo giudizio - in corretta esecuzione della sentenza di ripristino del rapporto di lavoro, la Società Italia Lavoro avrebbe dovuto prima ricostituire il rapporto presso la sede di Roma, ove il ricorrente operò durante il periodo di lavoro a progetto, e poi eventualmente effettuare il trasferimento presso una sede diversa da quella di originaria appartenenza, comunicandone le ragioni.

La censura è infondata per una molteplicità di profili.

In primo luogo, la Società resistente ha correttamente ottemperato all'ordine giudiziale di riammissione in servizio provvedendo all'inserimento del lavoratore nella propria organizzazione aziendale con ordine di servizio n. 14/2012.

Come sopra evidenziato, la sentenza del Tribunale di Roma n. 14430/2011 nulla indicava circa il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, limitandosi a dichiarare il diritto del sig. ~~XXXXXXXXXX~~ alla riammissione in servizio.

Diritto che è stato pienamente soddisfatto mediante la riammissione in servizio del ricorrente avvenuta con la determinazione aziendale succitata.

Il richiamo all'istituto del trasferimento è da ritenersi improprio in quanto si è trattato di una mera riammissione in servizio del ricorrente e non di una reintegrazione ex art. 18 della legge n. 300/1970 (vecchio testo).

Del resto l'azione promossa da un lavoratore a progetto e volta a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è equiparabile ad una impugnativa di licenziamento e, quindi, non può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori che obbliga alla "reintegrazione nel medesimo posto di lavoro".

Nella fattispecie in oggetto è stato dichiarato dal Tribunale di Roma il diritto del ~~lavoratore~~ alla riammissione in servizio e questa può avvenire del tutto legittimamente anche in una sede di lavoro diversa da quella dove il lavoratore aveva prestato la propria attività in precedenza (Tr. Sassari, sent. 16.02.2009 n. 70, dott.ssa Lupino).

La tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, che pretenderebbe l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300/70 alla fattispecie in oggetto, appare priva di ogni valenza giuridica atteso anche il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione afferma chiaramente che nei casi di accertamento del termine illegittimo o di riconoscimento del rapporto di lavoro direttamente alla dipendenza della società convenuta non può trovare applicazione la legge sui licenziamenti individuali.

Tuttavia, anche a voler considerare che la condotta posta in essere dalla Società convenuta integri la fattispecie del trasferimento, quest'ultimo appare pienamente legittimo.

Parte pretenderebbe che per poter legittimamente esercitare il potere di trasferimento, il rapporto di lavoro venisse prima ripristinato presso la sede di Torino e che, successivamente, fosse disposta l'assegnazione del lavoratore presso la sede di Roma.

Una simile ricostruzione è priva di fondamento poiché nulla vieta che l'esercizio dello ius variandi possa realizzarsi contestualmente al momento del ripristino del rapporto di lavoro.

Parimenti, non può ritenersi fondata la tesi che pretenderebbe indicare nel predetto ordine di servizio che dispone il trasferimento le ragioni tecnico, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento.

Come noto, infatti, "il provvedimento di trasferimento non deve necessariamente recare l'indicazione dei motivi, non essendo prescritto, per il provvedimento di trasferimento, alcun onere di forma, salvo poi l'onere probatorio del datore di dimostrare in giudizio le circostanze che lo giustificano, come previsto dall'art.

2103 c.c." (Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2007, n. 43; in senso conforme v. anche Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2009, n. 12516; Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 2004, n. 9290). Le ragioni legittimanti il trasferimento non debbono essere quindi comunicate contestualmente al provvedimento che dispone la variazione della sede di lavoro ma queste debbono essere comunicate solo in caso di espressa richiesta da parte del lavoratore e devono poi essere dimostrate dal datore di lavoro in caso di controversia sull'esercizio dello ius variandi.

Non si può non evidenziare che il ricorrente nulla ha richiesto in ordine alle motivazioni del trasferimento al momento della ricezione dell'ordine datoriale di rassegnazione in servizio.

La domanda pertanto non può accogliersi.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

**P.Q.M.**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Roma, 21/1/2014.

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Paolo Mormile



IL CANCELLIERE B3  
M. Annunziata Camulo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DI CANCELLERIA

Roma il 21.1.2014